

REGOLAMENTO PER ELENCO COLLAUDATORI CEMENTO ARMATO

La legge n. 1086/1971, all'art. 7, stabilisce che le opere di conglomerato cementizio armato, normale, precompresso ed a struttura metallica devono essere sottoposte a collaudo statico.

Nel caso in cui non esista un committente ed il costruttore esegua in proprio, il costruttore è tenuto a rivolgersi, tra gli altri, all'Ordine provinciale degli Architetti per chiedere la designazione di una terna di nominativi (**in possesso del requisito di almeno dieci anni di iscrizione**) fra i quali scegliere il collaudatore.

A tal fine, questo Ordine ha da molto tempo istituito un elenco di professionisti cui attingere i nominativi da trasmettere ai soggetti richiedenti.

I criteri di scelta dei nominativi avviene in ordine alfabetico previa verifica dei seguenti requisiti:

- 10 anni di iscrizione all'Ordine
- assenza procedure disciplinari
- regolarità del pagamento delle quote di iscrizione

L'iscritto interessato alla candidatura potrà aderire unicamente attraverso la procedura on line e previo l'assenso al trattamento dei propri dati, ai sensi del dlgs. n 196/2003.

Giusta delibera di Consiglio del 19/05/2009